

Prot. n.407/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 25 Settembre 2012

Oggetto: **IVA “per cassa” per soggetti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro*****Introdotta con il D.L. 83/2012 la possibilità di emettere fatture con IVA ad esigibilità differita***

L'art. 32-bis del D.L. 83/2012, convertito con legge 134/2012, aumenta il limite del volume d'affari che consente di optare per il regime cd. di “IVA per cassa” che, al ricorrere di determinate condizioni, permette ai cedenti/prestatori di versare l'IVA solo al momento dell'effettiva riscossione dei corrispettivi contrattuali (in deroga al principio generale stabilito dall'art. 6, del D.P.R. 633/1972).

In particolare, viene stabilito che tale meccanismo, oggi riconosciuto ai soggetti passivi d'imposta con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, si applichi per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari fino a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Con l'esercizio dell'opzione per l'“IVA per cassa”, da manifestare con specifica annotazione in fattura e sulla base di modalità che dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- il cedente/prestatore
 - è obbligato al versamento dell'IVA solo al momento del ricevimento dei corrispettivi relativi ai beni ceduti o alle prestazioni rese nei confronti dei propri cessionari/committenti,
 - può detrarre l'imposta relativa agli acquisti di beni o dei servizi al momento del pagamento dei corrispettivi ai propri fornitori/prestatori;
- il cessionario/committente
 - ha diritto alla detrazione dell'imposta dovuta al momento dell'effettuazione dell'operazione, a prescindere dall'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo al proprio cedente/prestatore.

L'IVA diventa, comunque, esigibile decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali (in tale ipotesi, si ritiene che per i cedenti/prestatori l'esigibilità dell'IVA resti sospesa, in conformità con i chiarimenti forniti dalla C.M. 20/E/2009 a proposito dell' “IVA per cassa” attualmente in vigore).

Dall'ambito applicativo della nuova “IVA per cassa” vengono escluse, tra l'altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti a cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile (cd. “reverse charge” – art.17, comma 6, lettera a del D.P.R. 633/1972). Pertanto, l'opzione per tale regime è preclusa ai subappaltatori nel settore edile.

Restano, altresì, escluse da tale meccanismo di liquidazione dell'IVA le operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti di privati consumatori.

Le modalità applicative della disposizione, come detto, verranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 134/2012 (ossia entro l'1 ottobre 2012). Fino ad allora continuerà ad operare l'attuale regime dell' "IVA per cassa" (art.7 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009), limitato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che, nell'anno precedente, abbiano dichiarato (o, in caso di inizio dell'attività, prevedano di realizzare) un volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

In ogni caso, la nuova disciplina manterrà i caratteri essenziali della disciplina vigente e produrrà un ampliamento nella platea dei soggetti beneficiari che potranno accedere a tale meccanismo (essendo stato innalzato il presupposto applicativo, ovvero l'applicazione su opzione a soggetti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro e non più fino a 200.000 euro). A tal proposito, si ritengono, pertanto, valide le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2009 relative all'inapplicabilità dell' "IVA per cassa" alle operazioni di cui all'art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, ossia alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

- soci, associati, partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori, o diverse, prestazioni cui danno diritto;
- Stato, organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica), enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, e di previdenza.

Per tali operazioni, infatti, l'esigibilità differita dell'IVA rappresenta il regime ordinario di fatturazione, senza che occorra alcuna annotazione in fattura e senza alcun limite di volume d'affari.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)